



## PROVINCIA DI COMO

### **"REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' E DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016"**

<b>Regolamento 096</b>	
Approvazione:	Delibera del Presidente n. 43 del 12/07/2018



PROVINCIA DI COMO

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' E DEI CRITERI  
PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI  
DI CUI ALL'ART.113  
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016**

Accordo fra delegazioni trattanti, sottoscritto in data 28 giugno 2018

**ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" - di seguito denominato "Codice" - e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno della Provincia di Como, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

**ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.

2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le attività :

- di programmazione della spesa per gli investimenti,
- di verifica preventiva dei progetti,
- di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici
- di responsabile unico del procedimento
- di direzione lavori
- di direzione dell'esecuzione dei contratti,
- di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudo statico.

Inoltre, detto fondo è riconosciuto anche ai collaboratori di coloro che sono incaricati delle attività predette.

#### ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

1. La Provincia destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche", risorse finanziarie in misura pari al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.

2. Il fondo viene costituito solo in relazione a lavori, servizi e forniture da affidarsi previo espletamento di procedura comparativa. Il fondo non viene costituito per lavori, servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00, per i quali è consentito procedere mediante affidamento diretto, tranne che il dirigente competente non ritenga opportuno, in relazione alle caratteristiche dell'appalto o della fornitura, procedere mediante valutazione comparativa di più operatori economici.

#### ART. 4 - PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche.

In particolare per:

2. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi in fase di aggiudicazione.

3. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

#### ART. 5 - PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del precedente articolo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra i soggetti indicati all'art.2; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico della Provincia.

Il restante 20 % viene destinato secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

## ART. 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. L'affidamento dell'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. Il RUP è nominato con atto formale del dirigente competente, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa interessata per l'intervento, dotati del necessario livello di inquadramento contrattuale e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti affidati.

2. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con atto del dirigente competente (SCHEDE di riferimento), garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

3. Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

I provvedimenti con i quali vengono affidate le funzioni e le attività incentivate ai sensi del presente Regolamento, devono essere tempestivamente comunicati agli interessati.

4. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Settori, diversi da quello in cui è gestita la responsabilità del contratto di appalto. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato sentito il Dirigente del Settore coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere.

## ART. 7 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente del Settore preposto, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. L'incentivo per la **realizzazione di opere e lavori** è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

<b>Attività</b>	<b>percentuale</b>
1) Responsabile unico del procedimento di cui per Collaboratori max 17	<b>35</b>
2) Programmazione della spesa per investimenti	<b>2</b>
3) Verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando	<b>18</b>
4) Direzione lavori di cui per Collaboratori max 18	<b>39</b>
5) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico o certificato di regolare esecuzione di cui per Collaboratori max 3	<b>6</b>

**TOT. Realizzazione di opere e lavori : 100%**

3. l'incentivo per la **realizzazione di servizi e forniture** è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

<b>Attività</b>	<b>percentuale</b>
1) Responsabile unico del procedimento di cui per Collaboratori max 10	<b>35</b>
2) Programmazione della spesa per investimenti	<b>2</b>
3) Predisposizione e controllo delle procedure di bando	<b>18</b>
4) Direzione dell'esecuzione di cui per Collaboratori max 15	<b>33</b>
5) Verifica di conformità di cui per Collaboratori max 5	<b>12</b>

**TOT. Servizi e forniture : 100%**

4. Resta inteso comunque che nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività , ovvero all'unica figura individuata per la fase specifica.

5. Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

## ART. 8 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Le singole attività da espletare da parte delle professionalità individuate dovranno rispettare i termini previsti dal cronoprogramma allegato agli elaborati progettuali così come approvato dall'Organo competente .

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

## ART. 9 - RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE – PENALI

1) Il dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato.

2) Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 2, imputabili a comportamenti del personale, si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

## ART. 10 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente competente, di concerto con il RUP e previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati.

2. L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:

A) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura :

- nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP e collaboratori ;
- nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando e collaboratori;

B) all'approvazione dello stato finale e del Collaudo/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:

- la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP e collaboratori ;

- nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità e collaboratori;

Nel caso di D.L. protratte per più anni l'incentivo sarà corrisposto in quota parte sui lavori svolti al termine di ogni anno del periodo contrattuale in base ai SAL ;

Annualmente verrà data informazione alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dei compensi lordi corrisposti individualmente come risultanti dalla sommatoria dei provvedimenti di liquidazione.

#### ART. 11 - INCREMENTO DELLA QUOTA DEL FONDO

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 10, comma 1, e le quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'art. 9, incrementano la quota di risorse con destinazione vincolata previste all'art. 113 comma 4 del D.lgs. 50 /2016.

2. le quote incrementali di cui ai precedenti punti non possono in ogni caso maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato gli incrementi stessi.

#### ART. 12 - PERCENTUALE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è così destinato:

##### per la **realizzazione di opere e lavori**

- acquisto da parte della Provincia di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa.

##### per la **realizzazione di servizi e forniture**

- acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, per gli accantonamenti derivanti da appalti per la realizzazione di servizi e forniture inerenti il Settore di competenza.

#### ART. 13 - Limite individuale ai compensi da corrispondere

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute

fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 14 – Disposizioni transitorie e finali

##### 1. Ambito di applicazione del presente regolamento

Il presente Regolamento si applica:

- ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche degli anni 2016 e seguenti, nonché a quelli precedenti all'anno 2016, il cui bando sia stato pubblicato successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico dell'opera o lavoro oggetto del bando;
- si applica altresì alle fasi non ancora espletate riferite ai bandi per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture pubblicati dal 19 aprile 2016 e precedentemente alla data di approvazione del presente regolamento purché nel quadro economico del lavoro/servizio/fornitura venga quantificata la quota dell'incentivo per funzioni tecniche.
- alle attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi le cui procedure di bando siano state pubblicate successivamente alla data di approvazione del presente regolamento precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico oggetto del bando;

2. Ai sensi dell' art. 1 comma 526 della Legge 205 del 2017 ed ai successivi chiarimenti di cui alla deliberazione n. 6 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nell'adunanza del 10 aprile 2018, si specifica che le liquidazioni inerenti procedure il cui bando sia stato pubblicato nel periodo 19 aprile 2016 (entrata in vigore D.lgs 50/16) e 01.01.2018 (entrata in vigore della Legge 205/2017) saranno soggette al computo del tetto di spesa per il trattamento accessorio previsto dall'art. 23 comma 2 del D.lgvo 75 /2017. Resta inteso che le liquidazione connesse a procedure il cui bando sia stato pubblicato dal 01.01.2018, non sono soggette a tale vincolo .

#### ART. 15 - Ambito di applicazione delle discipline precedenti

Resta inteso che per le opere e lavori per le quali:

- A) il bando o la lettera invito di riferimento siano stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (19 aprile 2016) e per le quali le attività di progettazione o direzione lavori o collaudo siano state svolte a decorrere dal 19 agosto 2014, continuerà ad essere applicato il regolamento approvato con deliberazione del Presidente del 19 aprile 2016 n. 18 predisposto ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 114;
- B) le attività di progettazione o direzione lavori o collaudo riferiti ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nel piano annuale delle opere Pubbliche



dell'anno 2014 e precedenti continuerà ad essere applicato il regolamento approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 07 aprile 2011 n. 84.

#### Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività di provvedimento Presidenziale di approvazione .

#### Art. 17 - NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative di legge in materia.